

Cirami

**UNA LEGGE
 PROPRIO FUORI
 DALLA
 COSTITUZIONE**

Leopoldo Elia

Il dibattito sulla legge Cirami ha trascurato fin qui una questione di fondo che si può porre in questi termini: è lecito pensare tutto il male possibile di questa iniziativa, ma si tratta solo di valutazioni negative di carattere morale o politico ovvero di etica pubblica, o anche di un vizio di costituzionalità che la investe nel suo intero?

È evidente che mi riferisco qui al testo originario ossia al nucleo essenziale del disegno di legge, e non agli emendamenti peggiorativi introdotti durante il procedimento legislativo. In altre parole qui mi interessa capire se la norma che restaura il legittimo sospetto per sospendere e trasferire processi penali in corso è di per se stessa contrastante con principi e norme costituzionali.

A differenza dell'opinione espressa qualche tempo fa da Augusto Barbera, io credo che un vizio di fondo ci sia. A me pare assolutamente irragionevole usare un atto legislativo per perseguire soprattutto lo *special interest* di alcuni bene individuati personaggi: il contrasto con l'articolo 3 cost. è davvero stridente, aggravato (in una specie di malefico combinato disposto) dalla messa in pericolo senza nessun fondato motivo per principio sancito dall'articolo 25 cost. (divieto di sottrazione di un soggetto al giudice naturale precostituito per legge).

Siamo di fronte al vizio di eccesso di potere legislativo (nella specie dello sviamento), riconosciuto da Mortati oltreché da Paladin e da altri autori e che per esigenze di *bon ton* si intende ingentilire con la perifrasi «difetto di ragionevolezza». Si tratta di un vizio eminentemente sintomatico: e qui i sintomi sono sovrabbondanti. Si pensi alla tempi-

stica nella presentazione del disegno di legge (dopo che le sezioni unite della Cassazione non avevano accolto la domanda di rimessione ai giudici di Brescia del processo Imi-Sir); le dichiarazioni successive dello stesso proponente sui giudici milanesi; la dichiarazione secondo cui questa proposta, del tutto estranea al programma del governo, diventava all'improvviso una priorità governativa.

Si tratta di sintomi così sfacciatamente concordanti che possono sfuggire soltanto a chi si lascia bendare. È evidente che lo scopo primario della legge è quello di sospendere il processo

di Milano per poi trasferirlo a Brescia. A ulteriore riprova si può ricordare l'assurda corsa contro il tempo instaurata tra un procedimento giurisdizionale e un procedimento legislativo, proprio mentre si attende la pronuncia della Corte Costituzionale: e i motivi risibili con i quali non è stata accettata la saggia proposta Conso (di sospensione in via di fatto dei due procedimenti mentre si aspetta la parola della Consulta, invocata dalla Corte di Cassazione) aggiungono ancora un'altra componente alla ricca sintomatologia di questo caso. Siamo in presenza di un esempio da manuale di privatizzazione del potere legislativo. Questo spiega perché il C.D. negoziato sugli emendamenti deve essere esaminato tenendo conto della distizione tra vizi per così dire accessori e vizi di costituzionalità che toccano l'intero impianto. Non sottovaluto i primi (ad esempio, automatismo della sospensione del processo) ma si tratta pur sempre di vizi di contorno, sui quali gli interessati si dimostrano disponibili a trattare; mentre il piatto forte non si tocca ed esso consiste nella possibilità di applicare una formula assai ampia, discrezionalmente verificabile, di giusto sospetto ai processi in corso ed in primis a «quel» processo.

Ormai siamo davanti ad una vera e propria tecnica al servizio della maggioranza; si introducono nei disegni di legge testi palesemente viziati di incostituzionalità, per precostituirsi un terreno di trattativa sacrificando poi i testi più esposti per mantenere quelli essenziali, che premono al presidente del Consiglio. Altro esempio classico è quello sul conflitto di interessi: si introduce alla Camera la clausola della «mera proprietà», assente nel testo sottoposto inizialmente al capo dello Stato, e si negozia poi per sopprimerla; ma resta ferma l'esclusione della incompatibilità per il presidente-Cavaliere del lavoro. Insomma l'esperienza dimostra che il negoziato sugli emendamenti, ispirato da una parte alle migliori intenzioni, è pericolosissimo perché, condotto dall'altra da

navigati esponenti della maggioranza, tende a paralizzare l'esercizio del potere presidenziale di rinvio delle leggi, previsto dall'articolo 74 della Costituzione; si tende in definitiva a precostituire un impegno morale del presidente della Repubblica a promulgare testi, epurati soltanto dai vizi che abbiamo qualificato «di contorno».

Sarà necessario esaminare con maggiori approfondimenti anche dal punto di vista costituzionale, questa prassi relativa alla discussione *ex ante* di proposizioni normative in corso di approvazione da parte delle Camere: perché è una tecnica che, condotta oltre certi limiti, può essere strumentalizzata per neutralizzare l'esercizio di altri poteri.

Mentre contempliamo il mirabile *monstrum* della legge Cirami, prendiamo atto con giusta mortificazione dei giudizi espressi sul nostro presidente del Consiglio da uno dei più autorevoli costituzionalisti francesi, il professor Olivier Duhamel: «Berlusconi viola principi fondamentali della democrazia, non rispetta lo Stato di diritto, calpesta la separazione dei poteri» (traduzione mia dal libro *Vive la VI République!* pagg.21 Ed. Seuil). Anche i giuristi italiani devono impegnarsi a contrastare i pericoli del cinismo di massa.